



Sentenza n. 64/M/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni Elisabetta Conte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13618/M del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 04.10.2023 proposto da

[Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] (CF. [OMISSIS]), nato a [Omissis] ([OMISSIS]) il [omissis].[omissis].[omissis] residente a [Omissis] ([OMISSIS]), Piazza [Omissis] [Omissis] n. [omissis], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Emilio Solimando (pec avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it) e dall'avv. Silvia Solimando (pec avv.silviasolimando@pec.giuffre.it), con studio in Bari, Via Giuseppe Davanzati Forges n. 6 ed elettivamente domiciliato presso il predetto studio legale

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro *pro tempore*, Direzione Generale della Previdenza militare e della leva, con sede in Roma, Viale dell'Esercito n. 186 e Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito, con sede in Roma, Via Sforza n. 17;

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF. 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciriaco De Vincenzi n. 21, in persona del legale

	rappresentante <i>pro tempore</i> , rappresentato e difeso, sia congiuntamente	
	che disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Annovazzi e Mirella Arlotta	
	del Foro di Perugia e Stefania Di Cato del Foro di Terni, giusta procura	
	generale alle liti del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma, datata	
	22.03.2024, Rep. n°37875; elettivamente domiciliato in Perugia, Via	
	Canali n. 1, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'Istituto.	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa	
	Uditi, nella pubblica udienza del 20 dicembre 2024, con l'assistenza del	
	segretario dott.ssa Elisabetta Bodo, l'avv. Monica Raichini, in	
	sostituzione, giusta delega agli atti, dell'avv. Emilio Solimando e	
	dell'avv. Silvia Solimando, per il sig. [Omissis]; l'avv. Di Cato per l'INPS	
	e il Magg. Leonardo Cofano, in sostituzione del Col. com.t.ISSMI	
	Massimo Ciampi.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Il sig. [Omissis], ex sottufficiale dell'Esercito Italiano con collocamento	
	in ausiliaria sino al 31.12.2019 - data di transito definitivo nella	
	posizione della riserva - a decorrere dal 31.12.2014 è divenuto titolare di	
	trattamento di quiescenza provvisorio (assegno di ausiliaria), conferito	
	con decreto del CNA dell'Esercito n. 301 dell'11.02.2015 nella misura di	
	euro 41.763,00 annui lordi dal 31.12.2014, oltre all'indennità di ausiliaria	
	ex art. 1870 c.o.m. per euro 851,11.	
	Con decreto di pensione n. 298 del 03.08.2022, è stato disposto il	
	riconoscimento del trattamento pensionistico in via definitiva.	
	Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha affermato il diritto alla	
	2	

	liquidazione dei maggiori importi differenziali maturati, in virtù del	
	decreto definitivo di pensione n. 298/2022, sia sull'assegno di ausiliaria	
	che sulla relativa indennità, per tutto il periodo compreso tra il	
	31.12.2014 ed il 31.12.2019. Il ricorrente, difatti, sostiene che le somme	
	liquidate non corrispondono all'ammontare degli arretrati	
	effettivamente spettanti in virtù del suddetto decreto definitivo di	
	pensione, rispetto agli acconti percepiti per tutto il periodo che va dal	
	31.12.2014 al 01.11.2022, sì come riportati nel documento di sintesi	
	trasmissiono dal CNA dell'Esercito in data 30.05.2022, ritenendo che con il	
	rateo di dicembre 2022 l'INPS abbia corrisposto le differenze di rateo	
	maturate solo sul trattamento pensionistico di vecchiaia, in carico allo	
	stesso Istituto a decorrere dal febbraio 2020, mentre non risulterebbero	
	liquidate le ulteriori somme dovute in relazione a tutto il periodo	
	pregresso compreso tra il 31.12.2014 ed il 31.02.2020, per complessivi	
	euro 18.000,00 circa lordi, salvo miglior conteggio.	
	Con il secondo motivo di ricorso, viene affermato il diritto alla	
	liquidazione della pensione di vecchiaia in godimento, cat. IOCTPS	
	iscrizione n. 16093471 con decorrenza 31.12.2019, per incremento del	
	montante contributivo maturato alla data del congedo (31.12.2014) con	
	gli ulteriori versamenti contributivi effettuati durante il periodo di	
	ausiliaria (31.12.2014 - 31.12.2019). Il ricorrente si duole di come la quota	
	contributiva successiva al 01.01.2012 (c.d. quota C) del trattamento di	
	quiescenza definitivo sia stata ricalcolata al termine del periodo di	
	ausiliaria semplicemente applicando, al medesimo montante	
	contributivo calcolato alla data del congedo 31.12.2014 (per euro	
	3	

	56.387,75), il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di	
	cessazione dall'ausiliaria (4,8560), non valorizzando gli accantonamenti	
	contributivi effettuati durante il periodo 2015-2019 <i>ex art.</i> 1874 c.o.m.,	
	secondo quanto previsto dalla circolare dello stesso Ministero della	
	difesa – Previmil del 14.04.2022.	
	Tanto considerato, il ricorrente ha chiesto, in ordine al primo motivo di	
	ricorso:	
	<i>a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione del</i>	
	<i>trattamento vitalizio in godimento, cat. VOCPS iscrizione n. 16093471 – per</i>	
	<i>incremento del montante contributivo maturato alla data del congedo</i>	
	<i>(31.12.2014) con gli ulteriori accantonamenti contributivi effettuati durante il</i>	
	<i>periodo di ausiliaria;</i>	
	<i>b) per l'effetto condannare il Ministero della Difesa – Direzione Generale della</i>	
	<i>Previdenza e della Leva ed il CNA dell'Esercito, ciascuno per quanto di</i>	
	<i>rispettiva competenza, ad emettere nuovo decreto di determinazione del</i>	
	<i>trattamento di quiescenza definitivo liquidato ex art. 1871 c.o.m. con</i>	
	<i>decorrenza 31.12.2019, quantificando esattamente gli importi differenziali</i>	
	<i>spettanti a tale titolo dalla stessa decorrenza al soddisfo, oltre interessi come per</i>	
	<i>legge;</i>	
	<i>c) condannare altresì gli stessi convenuti a porre in essere ogni ulteriore</i>	
	<i>adempimento necessario alla corretta ed effettiva erogazione del trattamento</i>	
	<i>così ricalcolato e dei relativi arretrati da parte della sede Inps territorialmente</i>	
	<i>competente.</i>	
	<i>In ordine al secondo motivo di ricorso:</i>	
	<i>a) Accertare e dichiarare il diritto del sig. [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] alla</i>	
	4	

percezione delle differenze di rateo maturate e non riscosse, sul trattamento

provvisorio di pensione, in virtù del decreto definitivo del CNAE 298/2022 in

relazione al periodo compreso tra il 31.12.2014 ed il 31.11.2022;

b) Per l'effetto condannare l'Istituto Previdenziale a corrispondere in suo favore

i relativi importi differenziali, al netto di quanto già corrisposto con la rata del

12/2022, per euro 18.000,00 circa, salvo miglior conteggio.

Il Ministero della difesa – Centro nazionale amministrativo esercito, in

merito alla prima doglianza ha rappresentato di aver posto in essere

tutte le incombenze di competenza stabilite dagli artt. 154 e ss. del DPR

1092/73, inoltrando all'INPS il predetto decreto e, precedentemente, il

rendiconto degli acconti di pensione provvisoria corrisposti nel periodo

di ausiliaria.

In merito al secondo motivo di ricorso, poi, ha riconosciuto che il sig.

[Omissis] rientra nei requisiti riconosciuti dalla propria circolare del

14.04.2022 per il calcolo della valorizzazione dei contributi previdenziali

versati durante il periodo di permanenza in ausiliaria in sede di

liquidazione del trattamento di pensione all'atto del transito in riserva,

ai sensi degli articoli 1864 e 1871 del D.lgs. n. 66/2010. Ha, pertanto,

comunicato di aver riscontrato la diffida ricevuta dal ricorrente

riconoscendo la legittimità dell'istanza, rinviandone però la lavorazione

per il necessario aggiornamento del programma informatico in uso.

All'esito di tale aggiornamento tecnico, comunica di aver emesso il

decreto "ruolo variazione" 947/2023 in data 28.09.2023, con cui è stato

rideterminato il trattamento pensionistico nel senso auspicato dal

ricorrente, dallo stesso, peraltro, conosciuto posto che ha presentato una

	richiesta di chiarimenti sul mancato riconoscimento della	
	supervalutazione di un periodo di missione all'estero, debitamente	
	riscontrata dall'Amministrazione. Alla luce di tanto, il Ministero chiede	
	che sia riconosciuta la carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto,	
	l'estromissione dal giudizio.	
	INPS ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità, ex art. 153 c.g.c.,	
	del ricorso con riferimento al secondo capo della domanda, non avendo	
	ricevuto istanze di riliquidazione da parte del ricorrente attinenti a tale	
	pretesa, nonché eccepito la prescrizione delle differenze dei ratei di	
	pensione oggetto di giudizio antecedenti al quinquennio dalla notifica	
	del ricorso. Inoltre, rappresentando di essere mero ordinatore	
	secondario di spesa, eccepisce la propria carenza di legittimazione	
	passiva.	
	Nel merito, l'Istituto ha ritenuto erronea e priva di fondamento la	
	pretesa di parte ricorrente attinente alle ulteriori differenze di credito	
	sui ratei di pensione in esecuzione del decreto 298/2022, in quanto	
	avrebbe correttamente applicato il predetto decreto, liquidando con	
	esattezza il dovuto a favore del ricorrente. A parere dell'Istituto, difatti,	
	i conteggi dedotti a supporto del diritto ad ulteriori differenze sarebbero	
	erronei e frutto di calcoli sbagliati, in eccesso nella rideterminazione del	
	trattamento definitivo, anche con riferimento all'applicazione della	
	perequazione. A tal fine, ha prodotto il calcolo effettuato nel dare	
	esecuzione al decreto 298/2022, da cui si evincerebbe che,	
	contrariamente all'assunto avversario, la decorrenza degli arretrati è	
	stata liquidata dal 2014, a congruaggio rispetto quanto già pagato dal	
	6	

	Ministero, in base a trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva.	
	In relazione alla seconda domanda, ha rappresentato come la competenza alla rideterminazione del montante contributivo a fine ausiliaria <i>ex art. 1864, 2° periodo c.o.m.</i> sia esclusivamente del Ministero della difesa, in quanto INPS, quale ordinatore secondario di spesa, è obbligato, ai fini della liquidazione del trattamento di pensione, ad attenersi a quanto certificato dall'Amministrazione di appartenenza-datrice di lavoro. Ha precisato, poi, che è pervenuto alla sede provinciale di Perugia il decreto n. 947/2023, cui è stata data sollecita esecuzione dal reparto amministrativo di sede, come da conteggio allegato e cedolino di pensione del mese di marzo 2024, con cui l'Ente ha posto in pagamento la complessiva somma di € 13.694,83.	
	Infine, INPS ritiene erronea la domanda avversaria di applicazione degli interessi e della rivalutazione monetaria tra di loro cumulati, posto che gli interessi legali dovuti sulle somme erogate da INPS a titolo di prestazione previdenziale non sono cumulabili con la rivalutazione monetaria, <i>ex art. 16, comma 6, L. 412/1991</i> .	
	Con memoria depositata in data 02.05.2024, il cui contenuto è stato ribadito con ulteriore memoria depositata in data 05.12.2024, il ricorrente ha richiesto la cessazione della materia del contendere con riferimento al secondo motivo di ricorso, in considerazione dell'intervenuta riliquidazione della pensione di riserva per incremento del montante contributivo maturato alla data del congedo (2014) con gli accantonamenti effettuati durante il periodo di ausiliaria.	
	7	

	In relazione al primo motivo, invece, il ricorrente ha contestato quanto	
	affermato nelle memorie di costituzione da INPS e Ministero della	
	difesa, chiedendo l'acquisizione di un approfondimento contabile di	
	ufficio, al fine di quantificare esattamente gli importi differenziali	
	spettanti.	
	Con memoria depositata in data 05.12.2024, INPS ha prodotto delle	
	osservazioni sui conteggi, elaborate dall'Ufficio amministrativo	
	competente, ad esplicazione dei calcoli effettuati dall'Istituto, in cui	
	viene chiarito, tra l'altro, che i conteggi risultano inferiori rispetto a	
	quelli del sig. [Omissis] in quanto sono stati presi in considerazione gli	
	importi al netto della tassazione.	
	Con ulteriore memoria depositata in data 18.12.2024, il sig. [Omissis], alla	
	luce delle suddette delucidazioni e dell'avvenuta riliquidazione della	
	prestazione, disposta nelle more del processo, degli importi portati dal	
	decreto di variazione n. 488599 del 28.09.2023, ha convenuto sulla	
	cessata materia del contendere.	
	All'udienza del 20 dicembre 2024, le parti hanno insistito per la	
	dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il ricorrente	
	con vittoria di spese e l'INPS con compensazione delle stesse.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	I. Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della	
	materia del contendere, come enucleati dalla Corte di cassazione, che ha	
	puntualizzato come la pronuncia di cessazione della materia del	
	contendere postuli la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti tali	
	8	

	da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le	
	parti, atti a soddisfare in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato	
	dal ricorrente, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito	
	(Cass. Civ. n. 6909/2009).	
	Nell'odierno caso, in pendenza di causa, l'intervenuta riliquidazione	
	della pensione di riserva per incremento del montante contributivo	
	maturato alla data del congedo (2014) con gli accantonamenti effettuati	
	durante il periodo di ausiliaria, nonché i chiarimenti forniti da INPS in	
	merito alle modalità di calcolo del trattamento pensionistico liquidato,	
	hanno determinato lo stesso ricorrente a richiedere la cessazione della	
	materia del contendere, domanda, poi, reiterata nel corso dell'udienza.	
	Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.	
	II. Stante la natura della controversia e l'intervenuto soddisfacimento	
	delle richieste del ricorrente, ricorrono giusti motivi per dichiarare	
	integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in	
	composizione monocratica in funzione di Giudice delle pensioni,	
	definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del	
	contendere. Compensa integralmente le spese di lite.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024.	
	Il Giudice	
	Elisabetta Conte	
	(f.to digitalmente)	
	9	

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(f.to digitalmente)

Depositati in Segreteria il 24 dicembre 2024.

Il Direttore della Segreteria

Dott.sa Elena Errico

(f.to digitalmente)

In esecuzione del predetto decreto, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)